



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Contratti e centrale acquisti**

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496450

F +39 0461 496460

pec [serv.contratti@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.contratti@pec.provincia.tn.it)

@ [serv.contratti@provincia.tn.it](mailto:serv.contratti@provincia.tn.it)

web [www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it)

APAC  
AGENZIA PROVINCIALE PER  
GLI APPALTI E CONTRATTI

Spettabile

Direzione generale

Dipartimenti e Avvocatura

Servizi e Agenzie

Unità di missione semplice e strategica

Enti Strumentali di cui all'art. 33,  
comma 1, L.P. n. 3/2066

Enti Strumentali a carattere privatistico della  
Provincia

e p.c. Camera di Commercio Industria Artigianato  
e Agricoltura

Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Regione Autonoma T.A.A.

Consiglio della Regione Autonoma T.A.A.

Consorzio dei Comuni Trentini

Comuni del Trentino

Comunità di Valle e Territorio Val  
d'Adige

U.P.I.P.A.

A.P.S.P.

Organismi di diritto pubblico

Università degli Studi Trento  
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado  
Centro Servizi Culturali Santa Chiara  
Opera Universitaria di Trento  
Trentino Mobilità  
LORO SEDI

S170/2023/3.5- 2021-80-GB/ST/mc

*Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta)*

Oggetto: garanzie provvisorie e definitive nei contratti di appalto e concessione stipulati a valle di procedimenti iniziati dopo il 1° luglio 2023 - *prime indicazioni operative.*

Come noto il Nuovo Codice dei Contratti pubblici, di cui al d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36, entrato in vigore in data 1° aprile 2023 è efficace, a norma dell'art. 229, dal 1° luglio u.s..

Con riferimento al tema delle garanzie in oggetto, si segnala quindi che a decorrere dal **1° luglio 2023** trovano attuazione, a norma del rinvio operato dall'art. 31, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, le disposizioni di cui agli articoli 106 (tranne il suo comma 3, ultimo periodo che entrerà in vigore con il **1° gennaio 2024**), 117 e 118 (per i contratti sopra soglia) e l'art. 53, comma 4 (per i contratti di appalto sotto soglia).

Le garanzie devono essere conformi agli schemi tipo approvati da ultimo con decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193, di cui già si è data notizia con la Circolare n. 895762 di data 28 dicembre 2022. Inoltre, il decreto in parola, al suo articolo 1, stabilisce che, al fine della semplificazione delle procedure, gli Operatori economici sono tenuti a presentare alla stazione appaltante le sole Schede Tecniche contenute nell'Allegato B al ridetto decreto.

Proseguendo si pone in evidenza, per quanto di competenza dello scrivente Servizio in tema di garanzie, che il nuovo Codice - al suo articolo 106, comma 8, di seguito riportato per pronta lettura - introduce un diverso calcolo del sistema delle riduzioni degli importi garantiti, per cui si

allegano alla presente due fogli di calcolo aggiornati al nuovo sistema (*definitiva\_soprasoglia.xls* e *provvisoria\_soprasoglia.xls*):

Art. 106, comma 8):

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Per le procedure attivate dopo il **1° luglio 2023**, le garanzie fideiussorie devono essere prodotte solo in formato digitale e con firma digitale e sono da considerarsi non più applicabili per incompatibilità sopravvenuta, a far data del **1° gennaio 2024**, le formalità richieste per la verifica dei poteri del soggetto Garante di cui alla deliberazione n. 12723 di data 20 novembre 1998 della Giunta provinciale, come successivamente aggiornate dalle deliberazioni n. 2056 di data 14 dicembre 2020, n. 2202 di data 16 dicembre 2021 e n. 1973 di data 04 novembre 2022, in quanto la verifica dei poteri del Garante verrà eseguita telematicamente, a norma dell'art. 106, comma 3, ultimo periodo, in esito alla c.d. digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Le clausole obbligatorie integrative provinciali di cui alla predetta deliberazione n. 12723 di data 20 novembre 1998 della Giunta provinciale, che fanno riferimento alla L.P. n. 26/1993, **rimangono in vigore**, in quanto compatibili con gli schemi tipo del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193, fino a loro successiva abrogazione o aggiornamento.

Di seguito in forma tabellare, sono individuate le disposizioni che sovrintendono al calcolo della garanzia provvisoria e definitiva, distinguendo fra sopra o sottosoglia:

### LE GARANZIE - ARTT. 53, 106, 117, 118 del D. Lgs. n. 36/2023

<b>GARANZIA PROVVISORIA</b>		<b>GARANZIA DEFINITIVA</b>	
<b>Sotto soglia art. 53</b>	<b>Sopra soglia art. 106</b>	<b>Sotto soglia</b>	<b>Sopra soglia art. 117</b>
<b>REGOLA: LA GARANZIA DEVE ESSERE EMESSA E FIRMATA DIGITALMENTE</b>			
nessuna se affidamento diretto e negoziata senza bando	Regola: <b>2 % con riduzioni (cfr foglio di calcolo)</b>	Fino alla vigenza dell'art. 31, co. 2 della L.P. n. 2/2016, in combinato disposto con l'art. 53 nuovo Codice: Regola: <b>nessuna</b> fino a 40.000 euro; <b>nessuna</b> per pagamento in unica soluzione finale <b>5%</b> negli altri casi  Superata la vigenza dell'art. 31, co. 2 della L.P. 2/2016, con nuovo Codice, art. 53: Regola: <b>5 %</b>	Regola: <b>10 % con riduzioni (cfr. foglio di calcolo)</b> 1. se ribasso $\leq 10\%$ = <b>10 %</b> 2. se ribasso $> 10\%$ e $\leq 20\%$ = <b>la percentuale di ribasso</b> 3. se ribasso $> 20\%$ = <b>20 % + 2 volte la differenza fra la percentuale di ribasso e 20</b>
Eccezione: <b>massimo 1 %</b> se negoziata senza bando e in casi particolari	Eccezione: <b>1 % o 4%</b> a seconda della natura delle prestazione e/o del rischio  Eccezione: <b>massimo 2 %</b> per procedure in forma aggregata	Eccezione: <b>nessuna con motivazione</b>	Eccezione: <b>massimo 10 %</b> gare aggregate  Eccezione: <b>massimo 2 %</b> per accordi quadro  Eccezione: <b>&lt; 10 %</b> per i contratti attuativi degli accordi quadro  <b>La percentuale è "secca" non suscettibile di ribassi</b>  <b>Negli appalti di lavori la garanzia può essere sostituita con una ritenuta del 10% su ogni SAL. La S.A. può opporsi solo per motivate ragioni - si veda l'art. 117, co. 4</b>
<b>art. 118: GARANZIA PER LAVORI DI PARTICOLARE VALORE.</b> <b>Si applica agli affidamenti al contraente generale per qualsiasi importo e negli appalti superiori a Euro 100 milioni</b>			

Come accennato, a **titolo operativo** si allegano in formato excel i file per il calcolo degli importi delle garanzie, tenuto conto della disciplina delle riduzioni stabilite dal nuovo Codice per appalti e concessioni.

I file presentano solo alcuni campi compilabili, per assicurare l'integrità del complesso delle formule sottese.

File: **provvisoria\_soprasoglia.xls** (che calcola l'importo della garanzia provvisoria soprasoglia):

- la prima sezione richiede l'inserimento dell'importo a base di gara (base d'asta) e la percentuale stabilita dalla stazione appaltante - caselle evidenziate in rosa;
- va poi inserita nella casella evidenziata in rosa l'eventuale percentuale di riduzione (massimo 20 %), se prevista dal bando ai sensi dell'art. 106, comma 8; il file calcola in automatico l'importo della garanzia definitiva "base" (cioè senza le riduzioni applicabili) - importo visibile nella casella blu;
- la seconda sezione è dedicata ai ribassi applicabili: gli eventuali ribassi (indicati nelle c.d. tendine giallo, rosso e verde), sono distinti in via alternativa fra micro/piccole/medie imprese e grandi imprese; a fronte delle varie scelte nella casella evidenziata in rosso apparirà **l'importo della garanzia provvisoria FINALE (soprasoglia)**.

PRIMA SEZIONE: CALCOLO DELLA GARANZIA PROVVISORIA SOPRA SOGLIA EU ATTENZIONE: COMPILARE SOLO LE CASELLE "ROSA"		
OGGETTO DELLA GARA:		
BASE D'ASTA	% GARANZIA PROVVISORIA	IMPORTO BASE GARANZIA PROVVISORIA
	0,00	€ 0,00
% MASSIMA INDIVIDUATA DAL BANDO PER RIDUZIONE (80 E MARCHI (Cfr art. 106, co. 8 Nuovo codice 38/2023))	0	
SECONDA SEZIONE: LE RIDUZIONI ATTENZIONE: LE DUE PARTI SONO ALTERNATIVE FRA PMI E GRANDI IMPRESE; USARE I MENU' A TENDINA		
Riduzioni cumulabili (SOLO SE micro, piccole, medie imprese) - in base di ATI o consorzi ordinari tutte le imprese devono essere micro/piccole o medie		
% DI RIDUZIONE (cfr art. 106, co. 8 Nuovo Codice 38/2023)		Importo
Nessuna riduzione	50%	€ -
Nessuna riduzione	10%	€ -
Nessuna riduzione	massimo 20% definito dal bando (vedi B21)	€ -
importo garanzia provvisoria FINALE:		€ -
Riduzioni cumulabili (SOLO SE per grandi imprese)		
% DI RIDUZIONE (cfr art. 106, co. 8 Nuovo Codice 38/2023)		Importo
Nessuna riduzione	30%	€ -
Nessuna riduzione	10%	€ -
Nessuna riduzione	massimo 20% definito dal bando (vedi B21)	€ -
importo garanzia provvisoria FINALE:		€ -

File: **definitiva\_soprasoglia.xls** (che calcola l'importo della garanzia definitiva soprasoglia):

- la prima sezione richiede l'inserimento dell'importo a base di gara (base d'asta), dell'importo di aggiudicazione e degli oneri della sicurezza - caselle evidenziate in rosa;
- va poi inserita nella casella evidenziata in rosa l'eventuale percentuale di riduzione (massimo 20 %), se prevista dal bando ai sensi dell'art. 106, comma 8; il file calcola in automatico l'importo della garanzia definitiva "base" (cioè senza le riduzioni applicabili) - importo visibile nella casella azzurra;
- la seconda sezione è dedicata ai ribassi applicabili: gli eventuali ribassi (indicati nelle c.d. tendine giallo, rosso e verde), sono distinti in via alternativa fra micro/piccole/medie imprese e grandi imprese; a fronte delle varie scelte nella casella evidenziata in rosso apparirà l'importo della **garanzia definitiva FINALE (soprasoglia)**.

PRIMA SEZIONE: CALCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA IN BASE ALL'IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE ATTENZIONE: COMPILARE SOLO LE CASELLE "ROSA"			
OGGETTO DEL CONTRATTO:			
BASE D'ASTA	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	Differenza	Percentuale ribasso
€ -	€ -	- €	#DIV/0!
ONERI PER LA SICUREZZA	€ -	Inserire quando ci sono gli oneri	
CALCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA			
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE CON ONERI DELLA SICUREZZA	% DELLA GARANZIA DEFINITIVA (Cfr art. 117 co. 1 Nuovo codice 36/2023)	Importo garanzia definitiva BASE	
€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
% MASSIMA INDIVIDUATA DAL BANDO PER RIDUZIONE ISO E MARCHI (Cfr art. 106, co. 8 Nuovo codice 36/2023)	0		
SECONDA SEZIONE: LE RIDUZIONI ATTENZIONE: LE DUE PARTI SONO ALTERNATIVE FRA PMI E GRANDI IMPRESE; USARE I MENU' A TENDINA			
Riduzioni cumulabili (SOLO SE micro, piccole, medie imprese) - in caso di ATI o consorzi ordinari tutte le imprese devono essere micro/piccole o medie			
% DI RIDUZIONE (Cfr art. 106, co. 8 Nuovo Codice 36/2023)			
Nessuna riduzione	50%	#DIV/0!	
Nessuna riduzione	10%	#DIV/0!	
Nessuna riduzione	massimo 20% definito dal bando (vedi B21)	#DIV/0!	
Importo garanzia definitiva FINALE:		#DIV/0!	
Riduzioni cumulabili (SOLO SE per grandi imprese)			
% DI RIDUZIONE (Cfr art. 106, co. 8 Nuovo Codice 36/2023)		Importo	
Nessuna riduzione	30%	#DIV/0!	
Nessuna riduzione	10%	#DIV/0!	
Nessuna riduzione	massimo 20% definito dal bando (vedi B21)	#DIV/0!	

Quanto sopra rappresentato è stato condiviso, per le parti di competenza, con il Servizio Entrate, finanze e credito della Provincia.

Per le Amministrazioni ed Enti che leggono in conoscenza la presente nota va intesa come contributo per le proprie valutazioni.

Si ringrazia per l'attenzione e si coglie l'occasione per salutare con viva cordialità.



IL DIRIGENTE

- dott. Guido Baldessarelli -

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)*

All.ti: come sopra